

# Cobas-Codir

## COMITATO NAZIONALE LAVORATORI

# SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.4/2024

**Pronte le diffide!**

**Ma un chiarimento è d'obbligo**

**Possono presentare la diffida tutti i dipendenti e pensionati in servizio al 1° luglio 1990**

Palermo 26 febbraio 2024 - Con la sentenza n.4/2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.51, comma 3, della legge n.388/2000 (Legge finanziaria nazionale del 2001) che escludeva la proroga al 31/12/1993 quale termine utile per la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini dell'ottenimento della maggiorazione della RIA ai sensi dell'arti. 9, commi 4 e 5, del DPR n.44/90.

***Per comprendere cosa è successo occorre fare un passo indietro nel tempo e posizionarci nel 1990.***

Con il DPR n. 44/90 sono stati definiti gli importi e i requisiti per i cosiddetti scatti di anzianità (RIA). In sostanza per poter concorrere a tali importi era necessario soddisfare un requisito molto importante: alla data dell'1/1/1990 l'esperienza maturata doveva essere di almeno 5 anni.

Il problema sorge quando con il DL n.384 del 1992 l'allora governo Amato ha prorogato i contenuti del Dpr n.44 del 1990 anche per il triennio che va dal 1991 al 1993. Secondo l'interpretazione dell'amministrazione, infatti, la proroga non riguarda gli scatti di anzianità per i quali il limite entro cui soddisfare il requisito dei 5 anni deve comunque essere soddisfatto entro il termine del 31/12/1989.

Di diverso parere i dipendenti pubblici dello Stato, i quali ritennero che, con la proroga, la scadenza sia stata spostata di 3 anni. E da qui una serie di ricorsi che in molti casi hanno portato il giudice a esprimersi in loro favore, estendendo il diritto agli scatti a coloro che hanno raggiunto l'anzianità richiesta entro il 31/12/1992.

Successivamente, per neutralizzare i ricorsi, lo Stato intervenne approvando una norma di interpretazione del citato D.L. n.384/92 con cui veniva indicata chiaramente la scadenza entro cui bisognava aver maturato la suddetta anzianità di servizio: come spiegato dalla legge n.388 del 2000 (finanziaria 2001), la proroga va intesa per tutte le disposizioni del Dpr 44/1990 eccetto che per gli scatti di anzianità.

**La sentenza della Corte Costituzionale n.4/24 ha ritenuto incostituzionale l'art. 51 comma 3 della L. 388/200 ripristinando, di fatto, il diritto dei dipendenti pubblici a percepire la RIA maturata fino 31 dicembre 1992.**

**QUANTO STABILITO DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 4/2024 RELATIVAMENTE ALL'ATTRIBUZIONE DELLA RIA RIGUARDA ANCHE I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE MA NELLA DIFFIDA OCCORRE CITARE LE NORME DI RIFERIMENTO REGIONALI COSÌ COME PREDISPOSTO DAL COBAS/CODIR.**

ATTENZIONE, pertanto, a diffide errate già in circolazione che, citando impropriamente norme nazionali rischiano, creando solo confusione, di inculcare nei Giudici l'errato convincimento che questi arretrati non spettino ai dipendenti regionali.

Il COBAS7CODIR, tramite i propri legali, ha anche quantificato attraverso l'esame di suddetta normativa, gli importi spettanti in base al livello o fascia funzionale di allora. Gli importi vanno dalle **380 mila lire annue** per il primo livello al **milione e 400 mila lire circa** per l'ultimo livello (corrispondente al segretario generale). Chi volesse aderire alla diffida deve farne formale richiesta inviando una e-mail al seguente indirizzo [segreteria.codir@gmail.com](mailto:segreteria.codir@gmail.com).

**WWW.CODIR.IT**